

Progetto di

REGOLAMENTO

intitolato

Regolamento 2023 sull'Unione europea (infrastruttura fisica interna all'edificio per comunicazioni elettroniche ad alta velocità)

A cura del ministro dell'Edilizia abitativa,
dell'amministrazione locale e del patrimonio

INDICE

Regolamento

1. Citazione e interpretazione
2. Definizioni
3. Applicazione
4. Documenti di orientamento tecnico
5. Illeciti
6. Sanzioni

Il qui presente, _____, ministro dell'Edilizia abitativa, dell'amministrazione locale e del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni conferitegli dall'articolo 3 della legge sulle Comunità europee del 1972 (n. 27 del 1972) e ai fini dell'attuazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2014/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014¹, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, emana il seguente regolamento:

Citazione e interpretazione

1. (1) Il presente regolamento può essere citato come regolamento 2023 sull'Unione europea (infrastruttura fisica interna all'edificio per comunicazioni elettroniche ad alta velocità).

(2) I regolamenti edilizi dal 1997 al 2022 e il presente regolamento possono essere citati insieme come "Regolamenti edilizi dal 1997 al 2023" e sono interpretati insieme come un tutt'uno.

Interpretazione

2. (1) Ai fini del presente regolamento, per:

"punto di accesso" s'intende un punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio, accessibile a imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, in cui è resa disponibile la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità;

"legge del 1990" s'intende la legge sul controllo degli edifici del 1990 (n. 3 del 1990);

¹ GU L del 23.5.2014, pag. 1.

"autorizzazione" s'intende una decisione esplicita o implicita di un'autorità competente a seguito di qualsiasi procedura in base alla quale un'impresa è tenuta a prendere provvedimenti per svolgere legalmente lavori edilizi o di ingegneria civile;

"direttiva" s'intende la direttiva (UE) 2014/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014¹, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

"utente finale" s'intende l'utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

"rete di comunicazione elettronica ad alta velocità" s'intende una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire servizi di accesso a banda larga a velocità non inferiori a 30 Mbps;

"infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità" s'intende l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

"infrastruttura fisica interna all'edificio" s'intende l'infrastruttura fisica o le installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinate a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, ove tali reti di accesso siano in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

"grandi lavori di ristrutturazione" s'intendono lavori edilizi o di ingegneria civile presso la sede dell'utente finale che comprendono modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una sua parte significativa e che richiedono un'autorizzazione edilizia;

"ministro" s'intende il ministro dell'Edilizia abitativa, dell'amministrazione locale e del patrimonio;

"punto terminale di rete" s'intende il punto fisico in cui a un utente finale è fornito l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, nel caso di reti che comportano la commutazione o l'instradamento, è identificato mediante un indirizzo di rete specifico, che può essere collegato al numero o al nome di un utente finale;

"avviso" s'intende:

- (a) un avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera k), o
- (b) un atto di notorietà di preavviso di 7 giorni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto v),

della legge del 1990;

"infrastruttura fisica" s'intende qualsiasi elemento di una rete destinato a ospitare altri elementi di una rete senza diventare esso stesso un elemento attivo della rete, quali tubi, piloni, condotti, camere di ispezione, pozzetti, vani, edifici o ingressi a edifici, antenne, torri e pali;

"lavori" s'intende qualsiasi atto o operazione in relazione alla costruzione, all'ampliamento, alla modifica, alla riparazione o al rinnovo di un edificio.

(2) Una parola o un'espressione che è utilizzata nel presente regolamento e che è utilizzata anche nella direttiva, tranne quando il contesto richieda diversamente, ha lo stesso significato che ha nella direttiva.

Applicazione

3. (1) Se un avviso è presentato alla data o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per:

- (a) un edificio di nuova costruzione, o
- (b) un edificio da sottoporre a grandi lavori di ristrutturazione,

anche nel caso in cui gli elementi di un edificio di cui alle lettere a) o b) siano di comproprietà, i lavori sono eseguiti in modo tale da garantire che l'edificio sia dotato di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità fino a un punto terminale di rete.

(2) Se un avviso è presentato alla data o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per:

- (a) un edificio pluriresidenziale di nuova costruzione, o
- (b) un edificio pluriresidenziale da sottoporre a grandi lavori di ristrutturazione,

i lavori sono eseguiti in modo tale da garantire che l'edificio sia dotato, oltre all'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità fino a un punto terminale di rete, di un punto di accesso.

Documenti di orientamento tecnico

4. (1) Il ministro può pubblicare documenti noti come "documenti di orientamento tecnico", o predisporre la pubblicazione a proprio nome, allo scopo di offrire orientamenti in merito al rispetto dei requisiti del presente regolamento.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, se i lavori o un edificio cui si applica il presente regolamento sono progettati e costruiti conformemente agli orientamenti contenuti in un documento di orientamento tecnico, ciò indica, prima facie, la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento.

(3) Le disposizioni di qualsiasi orientamento contenuto in un documento di orientamento tecnico pubblicato ai sensi del paragrafo 1 in merito all'uso di un particolare materiale, metodo di costruzione o specifica, non devono essere interpretate in modo da vietare la conformità a un requisito del presente regolamento mediante l'uso di qualsiasi altro materiale, metodo di costruzione o specifica idonei.

Illeciti

5. Qualsiasi persona che contravvenga (per atto o omissione) a un requisito del presente regolamento sarà colpevole di reato.

Sanzioni

6. Una persona colpevole di reato ai sensi della norma 6 è passibile delle sanzioni di cui all'articolo 17 e fatte salve le disposizioni degli articoli da 17A a 17C (come se ogni riferimento a "la presente legge" in tali articoli significasse "la presente legge o il regolamento 2023 sull'Unione europea (infrastruttura fisica interna all'edificio per comunicazioni elettroniche ad alta velocità)"), della legge del 1990.

FATTO con il mio sigillo ufficiale

— _____ 2023

Ministro dell'Edilizia abitativa,
dell'amministrazione locale e del patrimonio